

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 -

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973

Articolo 8

Termini per il versamento diretto.

Articolo 8 - Termini per il versamento diretto.

In vigore dal 26/07/2005

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 35

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, comma 1, n. 1) e dal comma 2, lett. a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso comma 2;

2) (numero soppresso);

3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e);

3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera d);

4) (numero soppresso);

5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'**articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**;

5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'**articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435**, per la ritenuta prevista dall'**articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**.

(Comma abrogato)

Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del **secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

[Torna al sommario](#)